



## **TEST SIEROLOGICO E TAMPONE COME COMPRIRE I GIORNI DI ASSENZA INDICAZIONI AI LAVORATORI**

Continuano a pervenire alla nostra Segreteria Territoriale indicazioni in merito alla giustificazione delle assenze dal lavoro per coloro che hanno effettuato esame **sierologico per il Covid 19** e sono risultati positivi allo stesso.

Ad oggi infatti, in ragione della positività al test occorre obbligatoriamente effettuare il tampone per il rientro al lavoro del dipendente, nell'ottica di verificare la negativizzazione del soggetto.

Considerato che il tampone non è immediato **al test** occorre capire come **comportarsi per i giorni intercorrenti tra la positività del sierologico e l'esito del tampone**.

Al momento tale lasso di tempo non è tutelato da alcun provvedimento normativo e pertanto **nel caso in cui il proprio medico curante non proceda a giustificazione per malattia, occorre certificare**, per non incorrere in sanzioni disciplinari, i giorni di assenza dal lavoro con istituti del contratto di riferimento (ferie, congedi, permessi ecc. ecc. – cassa integrazione/Fis/ammortizzatori sociali ove previsti). Stessa latenza normativa purtroppo esiste, **per il lavoratore che, a seguito di tampone positivo ed è asintomatico** dovrà ricorrere agli istituti contrattuali di cui sopra, nel caso di mancata certificazione del medico curante.

Tale paradosso è stato segnalato nelle sedi competenti dalla nostra Organizzazione Sindacale, al fine di porre rimedio alla latenza normativa ad oggi esistente.

**In questa logica ed in attesa di novità a riguardo, invitiamo le lavoratrici e i lavoratori ad effettuare la massima attenzione alla tematica rappresentata.**

Si ricorda inoltre che, il datore di lavoro potrà consentire l'ingresso al lavoratore in quarantena con sorveglianza attiva solo ad avvenuta negativizzazione.

A differenza della positività da test sierologico l'assenza del lavoratore per il quale è stata accertata la positività al virus mediante il tampone sarà qualificata come periodo di **quarantena solo se sintomatico**, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del DL 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. .

Per ogni chiarimento la nostra Segreteria rimane a disposizione.

Cordiali Saluti.

**Il Segretario Generale della UIL FPL del Lario  
Vincenzo Falanga**

Via Torriani n. 27/29 - 22100 - COMO

Tel. +39 031.273295

[lario@uilfpl.it](mailto:lario@uilfpl.it) - [lecco@uilfpl.it](mailto:lecco@uilfpl.it) - [segreteria@pec.uilfplcomo.it](mailto:segreteria@pec.uilfplcomo.it)

[www.uilfpldelario.it](http://www.uilfpldelario.it)

